

# AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

## ORDINANZA N. 30/2014

### Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste

VISTE la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni relativa al riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 6 aprile 1994, di individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Trieste;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di data 20 gennaio 2011 concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

VISTA l'Ordinanza n. 23 di data 21 luglio 1998 del Presidente dell'Autorità Portuale, con la quale è stata disciplinata la materia relativa agli accessi in ambito portuale, nonché la successiva integrazione di data 10 giugno 2002;

VISTO il Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 203 inerente l'attuazione della Direttiva CE 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti;

VISTA la necessità, sia per motivi legati alla sicurezza della circolazione che per motivi di security collegati all'applicazione del piano di sicurezza del porto, di consentire alle Autorità preposte al controllo di procedere celermente all'identificazione dei veicoli commerciali presenti nelle aree di interesse generale e, più in particolare, di conoscere la loro provenienza, terminale di destinazione e/o provenienza e data di ingresso nelle aree portuali di interesse generale;

VISTA l'Ordinanza dell'Autorità Portuale n. 28 di data 9 maggio 2011 atta a regolamentare la viabilità all'interno delle aree del Punto Franco Nuovo;

---

VISTA l'Ordinanza dell'Autorità Portuale n. 8 del 26 giugno 2012 che per i veicoli completi e semirimorchi diretti ai terminali Ro-Ro del Punto Franco Nuovo prevede l'obbligo di effettuare preliminarmente le operazioni di check-in presso l'Autoporto di Ferneti;

VISTA l'attivazione a livello sperimentale del sistema informatizzato SILI che regola gli accessi e l'uscita dei veicoli alle/dalle aree portuali;

VISTA la predisposizione effettuata da parte di alcuni operatori portuali di apposite piattaforme informatiche in grado di consentire la tracciabilità dei veicoli diretti e/o provenienti da/verso i rispettivi terminali;

SENTITE le Autorità preposte alle attività di controllo;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento;

# ordina :

## Art. 1

All' articolo 11 – Tracciabilità dei veicoli - dell'Ordinanza n. 28/2011 dell'Autorità Portuale, dopo il punto 3 vengono aggiunti i seguenti punti:

4. L'obbligo, previsto dall'Ordinanza dell'Autorità Portuale n. 8/2012, di effettuare il check-in presso l'autoporto di Ferneti per tutti i veicoli diretti ai terminali Ro-Ro del Punto Franco Nuovo, sostituisce l'apposizione dell'etichetta adesiva ai veicoli in entrata dai varchi portuali, come previsto al precedente punto 2, a condizione che i dati relativi ai veicoli che ne consentono la tracciabilità siano resi disponibili alle Autorità preposte ad effettuare il controllo attraverso specifica piattaforma informatica adottata dal terminalista di riferimento.

5. Sono esentati dall'obbligo dell'apposizione dell'etichetta adesiva i terminalisti che, per i veicoli diretti/provenienti dai rispettivi terminali Ro-Ro, adottano una specifica piattaforma informatica in grado di consentire alle Autorità preposte al controllo sulla tracciabilità dei veicoli l'acquisizione dei medesimi dati ottenuti con l'etichettatura di cui al precedente punto 2.

Trieste, 26 GIU. 2014

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE  
PRESIDENTE  
dott.ssa Marina Manassi